



L'Estensore
(Rag. Federica De Iulii)



Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)


ASSENTE

Il Dirigente Tecnico
(Dott.ssa Daniela Musa)



Il Direttore Generale
(Avv. Sandro Di Minco)



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione
"Albo on-line" in data 11 MAG. 2017 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Direttore Generale
(Avv. Sandro Di Minco)




ARIT
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

DELIBERAZIONE N. 028

DEL 10 MAG. 2017

Approvazione schema Atto di transazione ARIC/ARIT- Axpo Italia S.p.A.

Il 10 MAG. 2017 a Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e
Committenza (già ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata
in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e
n. 78 del 5.02.2007;

CONSIDERATO che la Società Enel Energia S.p.A. in data 21.06.2016 comunicava che, a seguito di verifica
effettuata in data 05.05.2016, riscontrava l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo
dell'Agenzia, in particolare accertava l'assenza della corrente della fase T;

TENUTO CONTO che dall'analisi effettuata emergeva che l'anomalia ha avuto inizio in data 05.10.2014 ed è
stata rimossa con intervento del tecnico specializzato il 16.05.2016;

TENUTO CONTO che nel periodo sopracitato le società erogatrici dell'energia elettrica che si sono succedute
sono state Enel Energia S.p.A. e Axpo Italia S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 1633 del 21.07.2016 con la quale l'Agenzia invitava le società Enel Energia S.p.A. ed
Axpo Italia S.p.A. a produrre elementi probanti circa il mancato funzionamento del rilevatore T;

VISTA la nota prot. n. 2016 del 30.09.2016 con la quale l'Agenzia reiterava la contestazione dell'addebito
nonché la richiesta di documentazione inerente, in particolare alle modalità di determinazione del momento del
guasto con invito ad un incontro per esaminare la problematica;

VISTA la nota prot. n. 2414 del 24.11.2016 con la quale l'Agenzia ribadiva alla Società Enel Energia S.p.A.,
alla Società Axpo Italia S.p.A. la necessità di acclarare una data certa ed inequivocabile di inizio dell'anomalia che
non può essere stabilita unilateralmente da Enel Energia S.p.A.;

RISCONTRATO che con successive missive da parte dei distributori di energia elettrica Enel Energia S.p.A., e Società Axpo Italia S.p.A., veniva accertato definitivamente il periodo di assenza della corrente fase T decorrente dal 05.10.2014 al 16.05.2016 definendo così il ricalcolo degli importi fatturati;

EVIDENZIATO che nonostante le controdeduzioni formulate dall'Agenzia, la società Enel Energia S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 603 del 06.04.2017 invitava e diffidava formalmente la stessa al pagamento delle fatture sospese, con preavviso di sospensione dell'erogazione di energia elettrica in caso di mancato adempimento e contestualmente rimetteva la pratica ad una società di recupero crediti, Europafactor S.p.A.;

RILEVATO che l'Agenzia con nota prot. n. 607 del 07.04.2017 richiedeva alla società Enel Energia S.p.A. la sospensione immediata della procedura avviata nei confronti della medesima mediante la sopra citata diffida evidenziando che un'eventuale sospensione della fornitura dell'energia, o anche la mera riduzione di potenza del contatore, avrebbe generato un pregiudizio gravissimo all'intero sistema pubblico regionale abruzzese in considerazione del ruolo strategico svolto in tale contesto dall'Agenzia, Ente Strumentale della Regione Abruzzo, in ragione del fatto che presso la sede della medesima è collocato e gestito uno dei più importanti Data Center d'Abruzzo, fondamentale per il funzionamento di una pluralità di servizi pubblici, erogati da vari Enti pubblici abruzzesi ai cittadini e alle imprese del territorio;

PRESO ATTO che anche la società Axpo S.p.A. invitava e diffidava formalmente l'Agenzia al pagamento della fattura sospesa, rimettendo l'incarico in favore di una società di recupero crediti, Intensive Credit Collection S.r.l.;

VISTA la nota prot. 355 del 24.02.2017 della società Intensive Credit Collection S.r.l., operante per conto di Axpo Italia S.p.A. in merito al recupero del credito con la quale comunicava l'importo dovuto pari ad euro 30.426,15 (trentamilaquattrocentoventisei/15);

RILEVATO che, al solo fine di addivenire ad una soluzione bonaria della situazione precontenziosa, l'Agenzia presentava una proposta di transazione sia alla società Enel Energia S.p.A. che alla società Axpo S.p.A., rispettivamente con nota prot. n. 610 del 10.04.2017 e con nota prot. n. 643 del 13.04.2017, proponendo una decurtazione di circa il 10 % sull'importo a debito per l'utenza energia elettrica;

EVIDENZIATO che nella nota dell'Agenzia prot. n. 643 del 13.04.2017 inviata alla società Intensive Credit Collection S.r.l. operante per conto di Axpo Italia S.p.A. il debito dell'Agenzia veniva rideterminato in complessivi euro 27.383,00 (ventisettemilatrecentottantatre/00);

RILEVATO che la società Intensive Credit Collection S.r.l. con nota n. 693 del 27.04.2017 comunicava l'accettazione della proposta prot. n. 643/2017 di cui sopra da parte di Axpo Italia S.p.A.;

PRESO ATTO che, al fine di valutare l'opportunità e la convenienza dell'Agenzia di procedere alla sottoscrizione di un accordo transattivo con Enel Energia S.p.A. ed Axpo S.p.A., in relazione alle richieste di pagamento rivolte da queste società nei confronti dell'Agenzia a titolo di ricalcolo di costi di erogazione dell'energia elettrica, veniva disposto con Deliberazione n. 24 del 27.04.2017 di affidare all'Avv. Santini Maria l'incarico professionale per rendere parere pro veritate in merito;

VISTI il parere pro veritate rimesso dall'Avv. Santini Maria, acquisito agli atti al prot. n. 718 del 04.05.2017;

RILEVATO che nel parere pro veritate rimesso, l'Avv. Santini Maria dichiarava opportuno e conveniente aderire alla proposta di transazione in argomento con la Società Axpo Italia S.p.A.;

VISTO lo schema di Atto di transazione tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Axpo Italia S.p.A. acquisito al prot. n. 771 del 10.05.2017;

VISTO il parere reso dal Revisore Legale dell'Agenzia in merito all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dello schema dell'Atto di transazione in oggetto;

RISCONTRATA altresì la necessità e l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell'Atto di transazione *de quo*;

VISTA la Deliberazione n. 25 del 04.05.2017 avente per oggetto la variazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi euro 27.383,00 (ventisettemilatrecentottantatre/00) da liquidare e pagare in favore della società Axpo Italia S.p.A., che trova copertura finanziaria sul cap. 141 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** lo schema di Atto di transazione tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Axpo Italia S.p.A., acquisito al prot. n. 771 del 10.05.2017;
3. **di procedere** alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui al punto precedente, tra l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la telematica (ARIT/ARIC) e la società Axpo Italia S.p.A.;
4. **di dare atto** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi euro 27.383,00 (ventisettemilatrecentottantatre/00) da liquidare e pagare in favore della società Axpo Italia S.p.A., che trova copertura finanziaria sul cap. 141 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
5. **di rinviare** ad atti successivi la liquidazione ed il pagamento della somma 27.383,00 (ventisettemilatrecentottantatre/00) omnicomprensiva in favore della società Axpo Italia S.p.A.;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.